

## **LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

Viste:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 19 *bis* nella parte in cui prevede:
  - al comma 1 che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 e ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
  - al comma 5 che nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul BUR almeno 60 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;
  - al comma 6bis che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei

vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali;

Richiamata, inoltre, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste, altresì:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 recante

"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE" ed in particolare l'art. 58 con il quale viene abrogata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3;

Richiamata la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, ed in particolare l'art. 54 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe", come da ultimo sostituito dall'art. 48 della predetta Legge Regionale n. 1/2016, il quale stabilisce che:

- è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE in relazione a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis della Legge n. 157/1992;
- la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della predetta Direttiva;
- la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
  - a) le specie che formano oggetto di prelievo;
  - b) i mezzi di prelievo autorizzati;
  - c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;

- d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
- e) i soggetti abilitati al prelievo;
- f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- g) i controlli che saranno effettuati;

Richiamata la propria deliberazione n. 952 del 28 giugno 2017, "Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo di storno per la stagione 2017/2018 e determinazioni in merito alla specie piccione", con la quale, in particolare:

- al fine di prevenire gravi danni alle produzioni agricole, si autorizza il prelievo in deroga della specie storno nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti dal calendario venatorio regionale, per la stagione 2017/2018, secondo le modalità definite nella delibera medesima e nell'Allegato 1;
- si rinvia ad un proprio successivo atto, a conclusione dell'approfondimento dell'istruttoria richiesta da ISPRA con nota acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al protocollo PG/2017/474813 del 27 giugno 2017, l'approvazione del piano di contenimento dei danni provocati da piccione;

Richiamate le valutazioni contenute nella deliberazione n. 952/2017 relativamente alla specie piccione, ed in particolare in merito:

- ai risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, schematicamente riassunti nelle tabelle relative alle colture danneggiate, alla distribuzione temporale dei danni e ai metodi preventivi di dissuasione e di controllo attuati nel periodo 2012-2016;
- all'analisi dettagliata delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da piccione nel periodo citato, visualizzate nelle cartine provinciali;

Preso atto che ISPRA, con nota protocollo PG/2017/474813 del 27 giugno 2017 avente ad oggetto "Prelievo in deroga di esemplari di "Colombo di città" (*Columba livia forma domestica*) in Regione Emilia-Romagna per la stagione 2017-2018" ha richiesto di approfondire l'istruttoria in merito ad alcuni

punti del piano di contenimento al fine di poter esprimere parere motivato;

Atteso che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con nota prot. PG/2017/505758 del 5 luglio 2017, ha integrato la richiesta di parere all'ISPRA con la seguente tabella, che riporta i danni per provincia dal 2013 (anno a partire dal quale è stato autorizzato il prelievo di cui all'art. 19 bis della Legge 157/92) fino all'anno 2016,

**2013-2016, DANNI ACCERTATI DEROGHE PICCIONE (DATI IN €)**

|             | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>BO</b>   | 23.279,30 | 17.070,44 | 5.080,50  | 34.192,10 |
| <b>FE</b>   | 24.078,11 | 43.015,41 | 44.090,93 | 26.820,09 |
| <b>FC</b>   | 6.047,47  | 4.678,55  | 4.052,20  | 2.033,36  |
| <b>MO</b>   | 472,97    | 3.422,25  | 5.117,94  | 3.611,19  |
| <b>PR</b>   |           | 650,00    | 1.363,00  | 4.842,00  |
| <b>PC</b>   |           | 2.241,00  | 5.823,15  | 842,50    |
| <b>RA</b>   | 217,00    | 1.789,00  | 1.175,00  |           |
| <b>RE</b>   | 1.709,00  | 9.032,50  | 7.698,20  | 5.392,50  |
| <b>RN</b>   | 604,99    | 314,09    | 2.344,94  | 240,00    |
| <b>TOT.</b> | 56.408,84 | 82.213,24 | 76.745,86 | 77.973,74 |

dalla quale si evince che la strategia di far seguire ai "piani di controllo" - di cui all'art. 19 della Legge 157/1992, effettuati durante le fasi colturali primaverili - il prelievo di cui all'art. 19bis della medesima Legge durante i mesi autunno-invernali permette, laddove gli interventi sono ben integrati, un contenimento dei danni sostanziale;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 1515/2013 "Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione del contributo per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della L.R. n. 8/1994, come da ultimo modificato dall'art. 21 della L.R. n. 9/2013" nella quale si prevede che l'imprenditore che ha subito un danno da fauna selvatica non può essere ammesso a contributo qualora i danni subiti siano dovuti alla mancata ottemperanza di azioni di prevenzione indicate dall'Ente, all'inadeguato utilizzo dei mezzi di prevenzione ovvero quando il produttore, pur avendo avuto negli anni precedenti ripetuti episodi di danni arrecati dalla stessa specie, non abbia provveduto in merito;

Dato atto che, come peraltro riportato nella tabella dei metodi preventivi di dissuasione (anni 2012 - 2016) della delibera n. 952/2017 sopra richiamata, in diversi casi l'efficacia dei metodi preventivi di dissuasione per la specie piccione si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basate sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme, e che pertanto diversi imprenditori decidono di non mettere in atto tali metodi, con la conseguenza che non possono essere ammessi a contributo e questo comporta che gli importi dei danni accertati riportati nella precedente tabella siano presumibilmente sottostimati;

Dato atto altresì che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con la medesima nota sopracitata del 5 luglio 2017, ha integrato la richiesta di parere all'ISPRA individuando quali territori di applicazione della deroga relativamente alla specie piccione i Comuni in cui ricadono le zone dove sono stati accertati danni nelle annualità precedenti (2012-2016) e quei Comuni dove insistono colture potenzialmente danneggiabili, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare a priori la stretta delimitazione territoriale del confine comunale per circoscrivere le zone e la necessità di evitare che tali aree comunali si trasformino in zone con un'alta concentrazione delle specie ed infine come colture a rischio di danno da piccione i cereali autunno-vernini e le colture proteo-oleaginose a semina autunnale;

Acquisito agli atti del citato Servizio con prot. PG/2017/509500 del 6 luglio 2017 il parere dell'ISPRA favorevole al piano di contenimento dei danni provocati dal piccione per la stagione 2017/2018;

Ritenuto pertanto di procedere con l'approvazione del piano di contenimento dei danni provocati da piccione, con le specificazioni più sopra evidenziate;

Ritenuto altresì di consentire l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi);

Ritenuto infine di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9 paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;

Dato inoltre atto dell'esito positivo della valutazione

d'incidenza espresso dal Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna con nota NP/2017/13473 del 27 giugno 2017 a seguito dell'espletamento della procedura di pre-valutazione di incidenza di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/2004, in attuazione dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997;

Richiamata la propria deliberazione n. 473 del 10 aprile 2017, con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2017-2018;

Dato atto, da ultimo, che, nell'allegato 1 della predetta deliberazione n. 952/2017, tra i comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Bologna, non è stato inserito, per mero errore materiale, il comune di Monte San Pietro;

Ritenuto di provvedere a rettificare l'allegato 1 della deliberazione n. 952/2017 inserendo, tra i comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Bologna, anche il comune di Monte San Pietro;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019";
- n. 486 del 10 aprile 2017 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Richiamate infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
  - n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale", n. 270 del 29 febbraio 2016, "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015", ed ancora n. 622 del 28 aprile 2016, con la quale è stata attuata la seconda fase della citata riorganizzazione;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, i prelievi di cui all'art. 19 *bis* della Legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni della specie piccione nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità specificatamente indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di consentire per il prelievo del piccione l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi);

4. di autorizzare, per il suddetto prelievo, l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche per piccione;
5. di stabilire:
  - che gli operatori individuati devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla **PC\*** una **X** all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia l'appostamento o lo si lascia per recuperare i capi abbattuti;
  - che gli operatori interessati dovranno riportare i totali dei piccioni prelevati nell'intero periodo di esercizio della deroga sulla apposita scheda C riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino regionale, che dovrà essere inviata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, entro il termine ultimo del 31 marzo 2018;
  - che i Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca devono elaborare e trasmettere detta documentazione finale entro il 15 aprile 2018 al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, che provvederà a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi statali e l'ISPRA, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 2009/147/CE;
6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 *bis* della Legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
7. di dare atto inoltre che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche, nonché dell'art. 40, comma 1, della L.R. n. 13/2015;
8. di prevedere, altresì, la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della sua consistenza numerica;

9. di dare atto infine che la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
10. di rettificare l'allegato 1 della deliberazione n. 952 del 28 giugno 2017 - "Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo di storno per la stagione 2017/2018 e determinazioni in merito alla specie piccione" - inserendo, tra i comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Bologna, anche il comune di Monte San Pietro;
- 11.** di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.